

DICHIARAZIONI

Nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale: le regole di applicazione

di Lucia Recchioni

Con il [provvedimento prot. n. 126200/2019 del 10.05.2019](#) sono stati finalmente aggiunti gli ulteriori tasselli necessari per **“completare” la nuova disciplina in materia di Isa**, sebbene il lavoro non sia ancora finito, mancando all’appello il **software per l’elaborazione dei dati**, grazie al quale gli **Isa** potranno **trovare concreta applicazione**.

Il **provvedimento in esame** si è concentrato, innanzitutto, sui **benefici premiali** connessi al **grado di affidabilità fiscale del contribuente**, precisando che le **stime** relative all’applicazione degli Isa al periodo d’imposta 2018, sulla base dei **dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017**, hanno individuato che i contribuenti con **profili di affidabilità più elevati** si attestano sopra la **soglia di 8**.

Pertanto i **benefici** sono stati **riconosciuti ai contribuenti che presentano un grado di affidabilità almeno pari a 8**; tuttavia, al fine di far accedere a **benefici premiali** particolarmente rilevanti ai fini dell’esercizio delle **attività di controllo** dell’Agenzia, **la soglia di accesso è stata, in specifici casi, incrementata di un importo pari a “0,5” o di un importo pari a “1”**.

Tutto quanto appena premesso, pertanto, in via sperimentale, per il **periodo d’imposta 2018**, i **punteggi necessari per accedere ai benefici premiali (anche a seguito di adeguamento)**, sono **quelli richiamati nella tabella che segue**:

Benefici premiali	Livello affidabilità fiscale
esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui (Iva maturata nell’anno 2019 e crediti Iva trimestrali maturati nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020) e per un importo non superiore a 20.000 euro annui (imposte dirette e Irap)	8
esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva di importo superiore a 30.000 euro e fino a 50.000 euro annui (Iva maturata nell’anno 2019 e crediti Iva trimestrali maturati nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020)	8
esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica	9
esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui	8,5

all'[articolo 39, comma 1, lett. d\), secondo periodo, D.P.R. 600/1973](#), e all'[articolo 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972](#)

anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'[articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'[articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) 8

esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'[articolo 38 D.P.R. 600/1973](#), a condizione che **il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.** 9

Come emerge dall'analisi della tabella proposta, i **benefici** connessi all'**apposizione del visto di conformità** e alla **presentazione della garanzia ai fini Iva** scattano in **un'annualità diversa e successiva rispetto a quella di analisi dell'affidabilità fiscale del contribuente**. Tale scelta si è resa necessaria in considerazione della **diversa scadenza** dei termini di presentazione della **richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito Iva infrannuale**, nonché della **dichiarazione annuale Iva**, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Giova da ultimo ricordare che, con il provvedimento in esame, è stato altresì individuato il **livello minimo di affidabilità fiscale** di cui l'Agenzia delle entrate tiene conto ai fini della **definizione delle specifiche strategie di controllo** basate su analisi del rischio di evasione fiscale, **stabilendolo in misura pari a 6**.

Un altro aspetto rilevante sul quale si è concentrato il **provvedimento del 10.05.2019** riguarda le **modalità di accesso agli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli Isa**.

Come noto, infatti,

- mentre con riferimento agli **studi di settore** l'elaborazione era diretta conseguenza dei **dati indicati dai contribuenti nei previsti modelli**,
- per quanto riguarda gli **Isa** è prevista l'**elaborazione** anche di una **serie di dati forniti direttamente dall'Agenzia delle entrate**: in mancanza di questi ulteriori dati il **software non sarà quindi in grado di determinare il punteggio di affidabilità fiscale**.

I **contribuenti** possono ottenere i dati messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate **accedendo direttamente al proprio cassetto fiscale**: i dati potranno essere **direttamente utilizzati** mediante il **software** che sarà sviluppato per l'applicazione degli Isa, oppure potranno **essere modificati dai contribuenti**, laddove non corretti, e **successivamente utilizzati per l'applicazione degli indici**.

Anche gli **intermediari** possono acquisire i dati, in maniera **puntuale**, **accedendo al cassetto fiscale dei singoli contribuenti**.

Per quanto riguarda, invece, l'**acquisizione massiva**, è necessario **distinguere due fattispecie**:

1. se i **soggetti incaricati alla trasmissione telematica** risultano **già delegati all'accesso al cassetto fiscale** è richiesto soltanto **l'invio all'Agenzia dell'elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati**. L'attivazione della **fornitura massiva dei dati** è subordinata alla **positiva verifica che la delega** alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia **attiva alla data di invio della richiesta**,
2. se i **soggetti incaricati alla trasmissione telematica non risultano delegati all'accesso al cassetto fiscale** è necessario acquisire le deleghe secondo il **procedimento già dettagliato nel [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 09.04.2018](#)** con riferimento alla **dichiarazione 730 precompilata**.

Con riferimento al **secondo punto**, gli **intermediari** dovranno quindi:

1. **acquisire le deleghe** unitamente alla **copia di un documento di identità** in corso di validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico,
2. **numerare progressivamente le deleghe e annotarle, giornalmente, in un apposito registro** cronologico (**l'Agenzia delle entrate effettua controlli** sulle deleghe acquisite **presso le sedi** degli intermediari oppure richiedendo **l'invio a mezzo pec** dei documenti; **eventuali irregolarità** possono essere sanzionate con la **revoca dell'abilitazione Entratel**),
3. **trasmettere all'Agenzia delle entrate**, attraverso il servizio telematico Entratel, un **file contenente l'elenco dei contribuenti deleganti**. Nel file inviato sono indicati i **dati dei delegati** e del loro **documento di identità, il numero e la data della delega** e gli **elementi di riscontro** contenuti nella **dichiarazione Iva 2018** (Periodo d'imposta 2017) o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli **studi di settore 2018** (Periodo d'imposta 2017). Nel file deve essere riportata anche una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, resa ai sensi **[dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000](#)**, con la quale **l'intermediario dichiara**:
 - di **aver ricevuto specifica delega** ai fini dell'acquisizione dei dati,
 - che gli **originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio**,
 - e che i **dati dei deleganti e delle deleghe** indicati nel file **corrispondono a quelli riportati negli originali** delle deleghe.

Per le **richieste regolarmente pervenute** (si sottolinea che, ad oggi, non risulta però ancora possibile l'invio dei dati), sono **resi disponibili nell'area autenticata del sito internet** dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, al soggetto che ha inviato la richiesta in modalità massiva, **i file contenenti i dati utili per la compilazione degli Isa, entro 5 giorni dalla data della richiesta**.

Entro **venti giorni lavorativi** dalla data in cui sono stati resi disponibili i file, **l'Agenzia delle entrate è tenuta a cancellarli dall'area autenticata** del sito internet dei servizi telematici.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)